

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

5 febbraio 2004

nella causa C-157/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof): Rieser Internationale Transporte GmbH contro Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG (Asfinag) ⁽¹⁾

(«Trasporto di merci su strada — Pedaggi — Autostrada del Brennero — Divieto di discriminazioni — Discriminazione fondata sulla cittadinanza del trasportatore o sul luogo di origine ovvero di destinazione del trasporto»)

(2004/C 71/05)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-157/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dall'Oberster Gerichtshof (Austria), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Rieser Internationale Transporte GmbH e Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG (Asfinag), domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 25 ottobre 1993, 93/89/CEE, relativa all'applicazione da parte degli Stati membri delle tasse su taluni autoveicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonché dei pedaggi e diritti d'utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture (GU L 279, pag. 32), e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 giugno 1999, 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (GU L 187, pag. 42), la Corte (Sesta Sezione), composta dai sigg. V. Skouris, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, J.N. Cunha Rodrigues (relatore), J.-P. Puissechet e R. Schintgen, e dalla sig.ra F. Macken, giudici, avvocato generale: sig. S. Alber, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 5 febbraio 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Nella conclusione di contratti con utenti della strada, ad una persona giuridica di diritto privato incombe l'obbligo di osservare le disposizioni direttamente applicabili di una direttiva qualora lo Stato abbia trasferito a tale persona giuridica il compito di riscuotere il pagamento dei pedaggi per l'utilizzo di reti stradali pubbliche e controlli tale persona giuridica direttamente o indirettamente.
- 2) Gli artt. 7, lett. b), della direttiva del Consiglio 25 ottobre 1993, 93/89/CEE, relativa all'applicazione da parte degli Stati membri delle tasse su taluni autoveicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonché dei pedaggi e diritti d'utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture, e 7, n. 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 giugno 1999, 1999/62/CE, relativa alla tassazione a

carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, ma non gli artt. 7, lett. h), della direttiva 93/89, e 7, n. 9, della direttiva 1999/62 possono essere invocati dai singoli contro un'autorità pubblica in caso di mancata o d'incompleta trasposizione di tali direttive, ai fini del calcolo del pedaggio per gli autoveicoli che abbiano un peso totale a pieno carico [autorizzato] pari o superiore a 12 tonnellate che effettuano il percorso completo dell'autostrada austriaca del Brennero.

- 3) I trasportatori austriaci possono, al pari di quelli degli altri Stati membri, invocare gli artt. 7, lett. b), della direttiva 93/89, e 7, n. 4, della direttiva 1999/62 perché discriminati, a causa della tariffa (sproporzionata) richiesta per il percorso completo dell'autostrada austriaca del Brennero, rispetto a chi percorre la detta autostrada solo parzialmente.
- 4) La sentenza 5 luglio 1995, causa C-21/94, Parlamento/Consiglio, va interpretata nel senso che gli effetti della direttiva 93/89 sono mantenuti fino al 20 luglio 1999, giorno dell'entrata in vigore della direttiva 1999/62.
- 5) Nel periodo compreso tra il 20 luglio 1999 e il 1° luglio 2000 gli Stati membri dovevano astenersi dall'adottare disposizioni in grado di compromettere gravemente il raggiungimento del risultato prescritto dalla direttiva 1999/62, ma i singoli non potevano invocare tale direttiva contro gli Stati membri dinanzi ai giudici nazionali per far disapplicare una disposizione di diritto interno con essa confliggente.

(¹) GU C 169 del 13.7.2002.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

29 gennaio 2004

nella causa C-209/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria ⁽¹⁾

(«Direttiva 92/43/CEE — Inadempimento di uno Stato — Conservazione degli habitat naturali — Fauna e flora selvatiche — Spazio vitale del re di quaglie — Zona di protezione speciale del “Wörschacher Moos”»)

(2004/C 71/06)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-209/02, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. J.C. Schiefferer), con domicilio eletto in Lussemburgo contro Repubblica d'Austria (agente: sig.ra C. Pesendorfer), con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, autorizzando il

progetto di ampliamento del campo da golf del Comune di Wörschach nel Land della Stiria, nonostante le conclusioni negative formulate nella valutazione dell'incidenza sull'habitat del re di quaglie (*crex crex*) nella zona di protezione speciale ai sensi dell'art. 4 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1), situata in tale Comune, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù del combinato disposto degli artt. 6, nn. 3 e 4, e 7 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di Sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore), J.N. Cunha Rodrigues e J.-P. Puissochet, e dalla sig.ra N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 29 gennaio 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Autorizzando il progetto di ampliamento del terreno da golf del Comune di Wörschach nel Land della Stiria, malgrado le conclusioni negative formulate in una valutazione dell'incidenza sull'habitat del re di quaglie (*crex crex*) nella zona di protezione speciale del «Wörschacher Moos», situata nel detto Comune e classificata ai sensi dell'art. 4 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto degli artt. 6, nn. 3 e 4, e 7 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.*
- 2) *La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.*

(¹) GU C 169 del 13.7.2002.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

29 gennaio 2004

nella causa C-218/02: Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 96/29/Euratom — Protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti — Omessa trasposizione nell'intero territorio»)

(2004/C 71/07)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-218/02, Commissione delle Comunità europee (agente: inizialmente sig. T.F. Cusack, quindi sig. X. Lewis)

contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agente: K. Manji), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 13 maggio 1996, 96/29/Euratom, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159, pag. 1), nell'intero suo territorio, ovvero non avendole, in ogni caso, comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della detta direttiva, la Corte (Quarta Sezione), composta dai sigg. C.W.A. Timmermans (relatore), facente funzione di presidente della Quarta Sezione, A. La Pergola e S. von Bahr, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 29 gennaio 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo emanato, entro il termine prescritto, nell'intero suo territorio le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 13 maggio 1996, 96/29/Euratom, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva medesima.*
- 2) *Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.*

(¹) GU C 180 del 27.7.2002.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Ufficio del giudice di pace di Bitonto con ordinanza 21 novembre 2003, nella causa Vincenzo Manfredi contro Lloyd Adriatico Assicurazioni

(Causa C-509/03)

(2004/C 71/08)

Con ordinanza 21 novembre 2003, pervenuta nella Cancelleria della Corte delle Comunità europee il 4 dicembre 2003, nella causa Vincenzo Manfredi contro Lloyd Adriatico Assicurazioni, il giudice di pace di Bitonto ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) se i fatti definitivamente accertati con la sentenza del consiglio di stato n. 2199 del 23 aprile 2002 e con la sentenza n. 6139 del TAR Lazio (Roma) del 5 luglio 2001, che devono qui intendersi integralmente richiamate e riprodotte, costituiscano infrazioni del diritto comunitario, in particolar modo degli articoli 81 e 82 del Trattato CE;